

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

**Il docente risponde
Dott. Alessandro Giordano
Webinar 10 gennaio 2023**

Quesito

L'OSL del Comune di XX ha stabilito di liquidare i crediti ordinari nella misura del 60%, mentre gestisce, come per legge, separatamente, i crediti provenienti da fondi vincolati, liquidandoli integralmente, ove sia certificato il vincolo. Cosa accade nel caso di fondi "misti", cioè nel caso di crediti (normalmente per lavori pubblici) il cui finanziamento sia assicurato, in gran parte da fondi con destinazione vincolata, ma anche con compartecipazione a carico del bilancio comunale? In questo caso il credito della ditta appaltatrice è costituito da una parte di fondo vincolato e da una parte di fondo libero (risorse dell'Ente). L'orientamento dell'OSL è quello di pagare integralmente il credito afferente la parte di fondo vincolato e pagare al 60% la parte afferente il fondo ordinario. Si chiede se tale modulo operativo possa essere valido.

Risposta

Pare che il modus operandi non sia corretto. Innanzitutto, la spesa benché finanziata da entrate correnti del bilancio, se configurabile come spesa di investimento in senso stretto di cui alla nozione contenuta nella L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e nell'art. 3, comma 18 (come modificato dalla lett. b, comma 1, art. 75, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, sarebbe da inquadrare all'interno dei fondi a gestione vincolata. L'allocazione della posta in bilancio, infatti, avviene nel titolo II, spesa in conto capitale; si ricorda, a tal proposito, che le spese in c/capitale possono essere finanziate, oltre che dai contributi all'uopo destinati e assunzione mutuo, anche da avanzo di amministrazione e dal saldo positivo degli equilibri correnti del bilancio. Qualora ciò avvenga, l'Ente riconosce a tale risorse un formale vincolo di destinazione che, come detto in precedenza, troverà iscrizione nel titolo II del proprio bilancio tra le spese in conto capitale. Si ritiene, pertanto, che non possa operare l'abbattimento per la sola quota finanziata da risorse del bilancio dell'Ente intendendo l'intero intervento una spesa di investimento in senso stretto e, conseguentemente, intervento di natura vincolato.

Quesito

ADL, come interpretare la sentenza della Corte dei Conti Calabria?

Risposta

Il comma 789 della Legge di Bilancio 2023 ha fugato ogni dubbio in merito alla competenza nella gestione dell'anticipazione di liquidità contratte dall'Ente prima della dichiarazione del dissesto. Il citato comma, infatti, ha modificato il comma 10 dell'art. 255 del TUEL estendendo alle anticipazioni di liquidità la non competenza dell'OSL e sottraendole alla gestione di quest'ultimi. La delibera 32/2022 della Sezione Calabrese, in controtendenza con quanto sancito dal Ministero, aveva anticipato i contenuti del comma 789 identificando le anticipazioni di liquidità al pari dei mutui assistiti da delegazione di pagamento sottraendoli quindi alla competenza dell'Organismo di Liquidazione. Da qui l'intervento della Sezione delle Autonomie con delibera n. 8 del Luglio 2022 e la successiva modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis sulla contabilizzazione delle Anticipazioni di liquidità negli enti in dissesto.

Alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore, quindi:

- Nel rendiconto 2022, l'Ente che precedentemente aveva "consegnato" il debito residuo delle AdL contratte prima del dissesto all'OSL, dovrà reinscrivere tali accantonamenti;
- Il disavanzo maturato a seguito di tale reinscrizione sarà ripianato in 10 annualità a decorrere dal bilancio 2023/2025;

- La gestione dell'ammortamento delle AdL resterà in capo all'Ente che provvederà alla contabilizzazione ai sensi dell'art. 52 del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021.

Per ulteriori domande e approfondimento sui temi del webinar è possibile scrivere all'indirizzo:

prevenzione.crisifinanziarie@fondazioneifel.it